

Codice DB1406

D.D. 18 agosto 2010, n. 2176

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4371 per l'ampliamento del ponte sul rio San Bartolomeo (lato valle) situato lungo Strada Rivamare in Comune di Moncalieri. Ente: Comune di Moncalieri.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Moncalieri ad eseguire/mantenere le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. gli interventi nell'alveo del Rio San Bartolomeo previsti in progetto potranno essere eseguiti solo dopo il rilascio, da parte di questo Settore, della concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico, ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004;
2. nessuna variazione alle opere idrauliche progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'ampliamento del ponte in argomento, della platea di fondo alveo e della scogliera in sponda destra, nei riguardi sia di tutti i carichi di progetto (comprese le spinte dei terreni e le pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena), sia nei riguardi delle strutture di fondazione, i cui piani di appoggio e le profondità dovranno essere posti alle quote individuate negli elaborati progettuali; dovrà essere effettuata, altresì, la verifica statica relativa all'ancoraggio della parte in ampliamento dell'impalcato rispetto al manufatto già esistente;
4. la difesa spondale prevista nella tratta d'alveo a valle del ponte in destra idrografica (scogliera) dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata all'estremità di valle nell'esistente sponda; mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il muro di sponda esistente a monte, evitando qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
5. particolare cura dovrà essere posta nell'esecuzione dei raccordi tra le opere da eseguire e i manufatti già esistenti;
6. la difesa spondale suddetta dovrà essere mantenuta ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
7. i massi costituenti la scogliera dovranno essere posizionati ed incastrati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
8. gli scavi e la movimentazione del materiale d'alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso e per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica previste dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli stessi scavi/movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del torrente, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso

riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili); durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare l'estrazione stessa;

9. il materiale litoide proveniente dagli scavi in alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso e per la realizzazione delle opere, complessivamente pari a 974,20 m<sup>3</sup> circa, così come previsto negli elaborati di progetto, dovrà essere acquistato dal soggetto attuatore dell'intervento a propria cura e spese, previa istanza di concessione presso il Settore scrivente, secondo il canone attualmente in vigore, seguendo la procedura prevista dalla DGR in data 14.01.2002 n. 44-5084;

10. eventuale ulteriore materiale demaniale di risulta proveniente invece dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione delle murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;

11. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

12. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

13. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

15. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche agli interventi autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà

l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

19. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);

20. tale provvedimento è da intendersi anche come autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento nella posizione originaria delle tubazioni-condotte, precedentemente descritte, relative ai sottoservizi già esistenti in corrispondenza del ponte in ampliamento. I soggetti proprietari-gestori di tali sottoservizi dovranno presentare a questo Settore istanza di concessione demaniale ai sensi della L.R. 12/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore Vicario  
Andrea Tealdi